

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

AVVISO 10 /2016 PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE



Regione Siciliana

Fondo Sociale Europeo



Unione europea
Fondo sociale europeo

INDICE

ARTICOLO 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 2. FINALITA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	6
ARTICOLO 3. RISORSE FINANZIARIE	7
ARTICOLO 4. DESTINATARI.....	8
ARTICOLO 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	8
ARTICOLO 6. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI.....	10
ARTICOLO 7. AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA'	15
ARTICOLO 8. INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE	16
ARTICOLO 9 GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI	16
ARTICOLO 10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	19
ARTICOLO 11. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	20
ARTICOLO 12. AVVIO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	24
ARTICOLO 13 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA.....	25
ARTICOLO 14. RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI AUTORIZZATI.....	25
ARTICOLO 15. NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	28
ARTICOLO 16. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO	29
ARTICOLO 17. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	30
ARTICOLO 18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L.136/2010 E S.M.I.	31
ARTICOLO 19. PRINCIPI ORIZZONTALI.....	31
ARTICOLO 20. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	31
ARTICOLO 21. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	31
ARTICOLO 22. TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE	32
ARTICOLO 23. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY	32
ARTICOLO 24. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	33
ARTICOLO 25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	33
ARTICOLO 26. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO	33
ARTICOLO 27. ALLEGATI	33

ARTICOLO 1. NORMATIVADI RIFERIMENTO

1.L'Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

NORMATIVA UE

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

- marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
 - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in quanto recepisce le osservazioni presentate l'11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all'innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 8.iv "l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore";
 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
 - Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2007-2013 (di seguito anche "Vademecum") ultima versione vigente;
 - Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007-2013, nella versione attualmente in vigore (di seguito, anche, "Vademecum UCS");
 - Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella versione attualmente in vigore;
 - Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015;

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge n. 354 del 26 luglio 1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà".
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà".
- Legge n. 845 del 21 dicembre 1978, "Legge quadro in materia di Formazione Professionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n.663 del 10 ottobre 1986 "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà".
- Legge n.241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n.328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge n.193 del 22 giugno 2000 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei soggetti in esecuzione penale".
- Legge n. 40 dell' 8 marzo 2001, "Misure alternative alla detenzione a tutela dal rapporto tra le detenute e figli minori";
- Linee Guida del Ministero di Giustizia in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (2008);

- Legge n. 112 del 12 luglio 2011 istitutiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
- Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, "Approvazione della Carta dei Diritti e dei Doveri dei Soggetti in esecuzione penale e degli Internali";
- Raccomandazione CM/Rec(2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui soggetti in esecuzione penale stranieri ed in particolare il capitolo "Donne";
- Legge 94 del 9 agosto 2013 "Recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena";
- Art 7 del Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013;
- Decreto Legge n.146 del 23 dicembre 2013 "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10;
- Protocollo D'intesa del 28 gennaio 2014 alla presenza del Ministro dell'Interno tra il Capo della Polizia, il Direttore generale della Pubblica Sicurezza e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- Protocollo operativo del 13 novembre 2014 tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza nazionale volontariato e giustizia sullo statuto e le modalità d'azione del volontariato in ambito penitenziario;
- Legge n. 67/2014 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio;
- Legge 106/2016 Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
- Delibera Anac n.32/2016 Linee guida per l'affidamento ai servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

NORMATIVA E DOCUMENTI REGIONALI

- Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- Articolo 14 della Legge della Regione Sicilia n. 24 del 6 marzo 1976, "Addestramento professionale dei lavoratori";
- Articolo 2 della Legge della Regione Sicilia n. 25 del 1 settembre 1993, "Interventi straordinari per l'occupazione produttività in Sicilia";
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
- Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- D.D.G. n. 3688 del 9 agosto 2011 "Nota tecnico-procedurale per l'adozione di Unità di Costo Standard nell'ambito del PO Regione Siciliana FSE 2007-2013";
- Legge regionale n.9 del 17 maggio 2013 "Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di Stabilità regionale";
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi- Fondi Strutturali e di Investimento Europei- Commissione Europea EGISIF_14_0017;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.185 del 21 luglio 2015, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana - Approvazione";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 14 settembre 2015, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per

l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana – Osservazioni della Corte dei Conti”;

- Decreto Presidenziale del 1 ottobre 2015 n.25 “Regolamento di attuazione dell’articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana” (di seguito, “Regolamento Accreditamento 2015”).
- Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 “Istituzione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
- L.R. n.9 del 7 maggio 2015, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, che all’Art. 63 ha introdotto nell’ordinamento della Regione Siciliana l’istituto del contratto di ricollocazione;
- Disposizioni attuative sperimentazione del Contratto regionale di ricollocazione approvate con D.A. n.3421/2016 del 1/08/2016 che sostituiscono le disposizioni attuative approvate con D.A n.12/Gab del 15/06/2015 e poi modificate ed integrate dal D.A. n. 17/Gab del 14/10/2015.

ARTICOLO 2. FINALITA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

In coerenza con la strategia del Programma Operativo FSE 2014-20 della Regione siciliana (PO FSE), il presente Avviso pubblico intende sostenere l’inclusione sociale delle persone in condizione di particolare svantaggio, rafforzandone l’occupabilità attraverso iniziative di inserimento e reinserimento lavorativo che tengano conto delle particolari condizioni di fragilità di queste componenti. Nello specifico, il target di riferimento è rappresentato dalle persone condannate, in esecuzione di pena presso gli Istituti penitenziari siciliani e/o ammesse a misure alternative alla detenzione o ad altre sanzioni sostitutive, o persone sottoposte a misure di sicurezza o in sospensione del procedimento per messa alla prova.

1.L’avviso, nell’inserirsi nel percorso avviato dalla Regione Siciliana con la sottoscrizione dell’Accordo Interregionale Transnazionale “Interventi per il miglioramento dei servizi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale” del 27 aprile 2011 promosso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, si colloca nell’ambito degli interventi previsti dal Programma operativo 2014-2020 del FSE Sicilia con riferimento in particolare all’Asse e Priorità/Obiettivi, riportati di seguito, introducendo il condizionamento del finanziamento assegnato al raggiungimento di specifici target finanziari e fisici¹.

Asse prioritario	Priorità d’investimento	Obiettivo specifico	Azione	Categoria di operazione	Forma di finanziamento
------------------	-------------------------	---------------------	--------	-------------------------	------------------------

¹Le operazioni realizzate nell’ambito dell’Avviso alimentano i seguenti indicatori fisici di risultato (CR) e di output (CO) previsti dal PO FSE per l’obiettivo specifico 9.2:

CR05	Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione e formazione, nell’acquisizione di una qualifica, in occupazione anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all’intervento
CO17	Altre persone svantaggiate

Asse prioritario	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Azione	Categoria di operazione	Forma di finanziamento
2. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	9i. L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità	9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili	9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in genere alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali	109 - Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità	Sovvenzione a fondo perduto

2. La finalità principale perseguita con il presente dispositivo è di rafforzare l'integrazione sociale delle persone in esecuzione penale intramuraria ed esterna attraverso l'implementazione di azioni integrate di orientamento, formazione e accompagnamento all'inserimento occupazionale. Si vuole in tal modo contribuire a sostenere il processo di riforma che sta interessando il sistema penitenziario italiano, e siciliano in particolare, che identifica nel "lavoro" lo strumento principale su cui fondare il percorso rieducativo della pena e contrastare fenomeni di discriminazione e di esclusione per i soggetti sottoposti ad esecuzione penale. Con gli interventi previsti in questo Avviso la Regione Siciliana vuole riaffermare e rafforzare il lavoro penitenziario quale ponte tra l'interno e l'esterno del carcere e strumento attraverso cui sostenere l'acquisizione e di quei valori di responsabilità che consentono ad una persona di riconoscersi come un soggetto attivo capace di agire positivamente sull'ambiente circostante

3. L'Avviso non prevede alcun regime d'aiuto.

4. La struttura dell'Amministrazione regionale responsabile del presente Avviso è il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali (di seguito anche Dipartimento)

5. In considerazione del carattere sperimentale di alcune delle azioni (cfr. art. 6), in particolare le azioni 2, 3 e 4, viene istituito un tavolo tecnico di monitoraggio dell'andamento e dei risultati conseguiti dai progetti finanziati a valere del presente Avviso. A questo tavolo parteciperanno, oltre ai rappresentanti del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, anche i rappresentanti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Sicilia (PRAP) - e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna regionale. I lavori del tavolo non comporteranno alcuna spesa a valere del PO FSE 2014/2020 né della Regione Siciliana in quanto i partecipanti si faranno carico delle spese di partecipazione.

ARTICOLO 3. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse pubbliche disponibili a valere sul PO FSE 2014-20 della Regione Sicilia per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono pari complessivamente a **€10.892.466,00** (diecimilioniottocentonovantaduemilaquattrocentosessantasei/00 euro).

2. L'amministrazione regionale, qualora si rendessero disponibili - anche da fonti diverse da quelle del PO FSE - ulteriori risorse rispetto a quelle sopra indicate, si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria dei progetti valutati positivamente ma che non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse a valere sul presente Avviso.

3. In fase di definizione della graduatoria di cui all'art. 11 punto 4, in caso di finanziamento parziale dell'ultima proposta finanziabile, l'Amministrazione si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso di cui al punto 1, esclusivamente a concorrenza dell'importo integrale della medesima proposta, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie stanziare.

4. Ciascuna operazione presentata può avere un massimale finanziabile non superiore a **€778.033,00** di cui € 176.000,00 a copertura delle indennità per i partecipanti ad alcune delle azioni previste dal presente Avviso così come indicato nel successivo articolo 6.

ARTICOLO 4. DESTINATARI

1. I destinatari delle operazioni finanziate a valere di questo Avviso sono tutte le persone dai 18 ai 64 anni che, a diverso titolo e con diverse misure, sono sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale. Rientrano pertanto in questo ambito le seguenti categorie di destinatari:

- a) soggetti in esecuzione penale intramuraria;
- b) soggetti in esecuzione penale esterna;
- c) soggetti sottoposti a misure di sicurezza o in sospensione del procedimento per messa alla prova.

2. Al momento della selezione svolta dal soggetto attuatore i destinatari devono essere soggetti in esecuzione penale ed internati nei diversi Istituti del territorio siciliano o residenti o domiciliati sul territorio regionale. Inoltre devono avere almeno 18 anni compiuti al momento dell'avvio delle operazioni.

3. Qualora i destinatari suddetti dovessero finire il periodo di pena prima di aver terminato il percorso d'intervento attivato a valere sul presente avviso, continuano comunque ad essere destinatari a pieno titolo delle attività di questo percorso che li vedono interessati sino alla loro conclusione.

4. Il mancato possesso anche di uno solo dei sopraindicati requisiti è causa di inammissibilità del soggetto all'operazione

5. E' prevista per i destinatari di alcune delle azioni da realizzare ai sensi di quanto prescritto nel presente Avviso (cfr. successivo articolo 6) una indennità di frequenza che verrà erogata dal soggetto attuatore dell'intervento.

ARTICOLO 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Possono concorrere alle azioni del presente Avviso (cfr. articolo 6) gli **enti di formazione, agenzie per il lavoro, organismi del Terzo settore** (cooperative sociali, enti senza scopo di lucro e associazioni) che operano in favore della rieducazione e dell'inserimento sociali delle persone in esecuzione penale; **imprese** in forma singola o attraverso le associazioni di categoria.

2. E' richiesta una presentazione in partenariato (nelle forme di cui al punto nove del presente articolo) la cui composizione **non può comunque avere un numero superiore a quattro soggetti**. Ciascun soggetto del partenariato deve dimostrare di avere un ruolo nel progetto proposto coerente con i propri fini statuari.

3. Gli enti di formazione che si propongono devono essere:

- accreditati ai sensi del Regolamento Accreditamento 2015, per la macro tipologia formativa "Formazione continua e permanente";
- non accreditati, purché abbiano presentato istanza di accreditamento ai sensi del Regolamento Accreditamento 2015 per la macro tipologia formativa "Formazione continua e permanente" prima della presentazione della domanda di finanziamento a valere sull'Avviso.

Il requisito dell'accreditamento dovrà essere in ogni caso posseduto entro la data di adozione delle decreto di impegno di cui al successivo Art. 12, ai fini di quanto previsto dall'art. 125, comma 3 lett. d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. E' un elemento di premialità il possesso di una comprovata esperienza dell' **ente di formazione** in attività di formazione professionale effettuata presso gli Istituti penitenziari.

5. Le **agenzie per il lavoro** devono essere accreditate ai sensi delle disposizioni regionali in materia e fino all'applicazione dell'albo nazionale dei servizi per l'impiego privati, di cui al comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015.

6. Gli **organismi del Terzo settore**, a pena esclusione, devono essere inseriti nel pertinente Albo nazionale e/o regionale.

7. Le **imprese** partecipano nella misura in cui possono apportare reale valore aggiunto al progetto, per esempio con progetti pilota di lavorazioni all'interno degli istituti che, a regime, prevedano l'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione penale oppure con il trasferimento di parti della produzione alle imprese sociali e alle cooperative che già operano all'interno degli Istituti. Questo impegno dell'impresa a rafforzare, se già presente, o a sviluppare opportunità di lavoro inframurari per i soggetti in esecuzione penale deve essere riportato nella proposta progettuale ed è oggetto di premialità in fase di valutazione della proposta progettuale.

8. Gli Istituti penitenziari e gli Uffici dell'esecuzione penale esterna interessati dovranno essere coinvolti attivamente al fine di verificare il **fabbisogno** e la **sostenibilità organizzativa** dell'operazione progettuale in modo da garantire:

- la coerenza della stessa proposta con le esigenze connesse all'organizzazione del personale e della sicurezza interna degli istituti;
- l'integrazione del percorso trattamentale dei soggetti in esecuzione penale che parteciperanno al progetto.

Gli Istituti penitenziari e gli Uffici dell'esecuzione penale esterna sopra indicati **dovranno sottoscrivere la proposta progettuale pena la non ammissibilità delle operazioni candidate**, compilando il modello di cui all'Allegato 5–Dichiarazione di adesione al progetto da parte di Istituti penitenziari o Uffici dell'esecuzione penale esterna.

9. I soggetti proponenti dovranno presentarsi in **ATI/ATS o Consorzio** già costituita/o, o manifestare l'impegno a costituirsi in ATI/ATS o in Consorzio. In fase di presentazione del progetto, i soggetti proponenti devono compilare l'Allegato 1 "Richiesta di finanziamento" (in caso di capofila di ATI/ATS o Consorzio) e l'Allegato 2 "Dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti diversi dal capofila partecipanti alla ATI/ATS, o nel caso del Consorzio di tutte imprese consorziate. In quest'allegato vanno specificati i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione del progetto. In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'ATI/ATS o del Consorzio, al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione può avvenire successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione presentata e prima dell'avvio della stessa. In tale caso l'impegno finanziario potrà essere assunto solo ad avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione della documentazione attestante la costituzione dell'ATI/ATS o del Consorzio. La non presentazione della suddetta documentazione di costituzione dell'ATI/ATS o del Consorzio causerà la revoca del finanziamento.

Nel caso di consorzi possono partecipare esclusivamente quelli aventi attività esterna di cui all'art. 2612 del c.c.; in tali casi, non è ammessa la contestuale partecipazione all'Avviso della struttura associativa e dei relativi enti associati, a pena di inammissibilità al finanziamento del singolo consorziato e del consorzio.

10. Si specifica che, a pena di esclusione, non è ammessa la presentazione di più di **una proposta progettuale** da parte di una medesima ATI/ATS, sia con ruolo di mandataria che di mandante.

11. Si chiarisce che le **spese finanziarie per la costituzione** dell'ATI/ATS o del Consorzio sono a carico dei soggetti proponenti.

12. Tutti i componenti del costituendo ATI/ATS o del Consorzio hanno l'obbligo di sottoscrivere al momento della presentazione della proposta progettuale il **Patto d'Integrità** il cui fac simile è riportato nell'allegato 4 del presente Avviso.

13. **Non sono accolte proposte progettuali** presentate da soggetti proponenti (singoli membri del partenariato):

- che versino in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni di legge);

- i cui amministratori, muniti di potere di rappresentanza, siano stati condannati - anche con sentenze non definitive –o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati e/o violazioni di cui all’art 80 del D.lgs. 50/2016o che siano sottoposti alle misure di prevenzione o ostative previste rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
- che non siano in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ove applicabile.

14. **E’ fatto divieto di delega a enti terzi** nella gestione dell’attività previste nella proposta progettuale. Il soggetto proponente dovrà pertanto gestire in proprio le varie attività finanziate. Per gestione in proprio s’intende quella attuata attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione professionale individuale.

15. Ad avvenuta approvazione della proposta progettuale da parte del Dipartimento, il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto attuatore.

ARTICOLO 6. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

1. Gli interventi finanziabili consistono in **operazioni** che nell’integrazione di diverse tipologie di azioni consentono di sostenere, in termini più efficaci, l’inclusione sociale e lavorativa dei destinatari. Ne consegue che devono essere **proposti e attuati percorsi integrati** definiti a partire dalle caratteristiche dei singoli soggetti presi in carico (percorsi, pertanto, mirati e personalizzati) strutturati secondo **tre dimensioni**: accoglienza e orientamento, attività formative e accompagnamento al lavoro.

2. In attuazione dei percorsi integrati personalizzati richiesti dal presente Avviso, le proposte progettuali devono prevedere le tipologie di azioni riportate di seguito:

- Azione 1. Definizione del percorso**
- Azione 2. Formazione**
- Azione 3. Tirocinio lavorativo in imprese e/o in laboratorio tecnico pratico**
- Azione 4. Accompagnamento al lavoro** (*possibile attivarla solo per i soggetti in esecuzione penale a fine pena*)

3. Si precisa che il percorso deve essere composto da almeno **due** delle azioni sopra indicate di cui la 1 è obbligatoria. Inoltre con la sola eccezione dell’azione 1 che comunque deve essere sempre attuata per prima, per le altre non vi è necessariamente consequenzialità e pertanto possono essere realizzate in parallelo e rivolte a partecipanti diversi. A titolo di esempio pertanto un soggetto in esecuzione penale, sulla base degli esiti delle attività attuate a valere dell’azione 1, può essere impegnato in un percorso formativo, mentre un altro in attività di laboratorio così come previste nell’azione 3, o ancora un ulteriore partecipante, se ve ne sono le condizioni (destinatario in esecuzione penale a fine pena), nell’azione 4. Ovviamente vi può anche essere il caso, di un partecipante che viene impegnato consecutivamente in tutte le attività previste per le 4 azioni, con l’attenzione che il percorso nel suo complesso si concluda nei termini di durata dell’operazione indicata nell’articolo 7 del presente Avviso.

4. Di seguito le caratteristiche di ciascuna delle suddette quattro azioni.

4.1 Azione 1. Definizione del Percorso. Rientrano in quest’ambito tutte quelle attività finalizzate, sulla base delle caratteristiche e aspirazioni individuali di ciascun destinatario, a definire il percorso da realizzare sulla base delle azioni previste nell’Avviso.

Le attività (quali ad esempio, ma non esclusivamente, l’informazione, l’orientamento e il *counselling* ecc.) devono essere realizzate **obbligatoriamente su base individuale** e devono avere una durata compresa **tra un minimo di 12 e un massimo di 24 ore**. Queste attività devono essere rivolte a un massimo di **120 destinatari**, e comunque tutti i partecipanti delle attività previste a valere delle successive azioni devono essere stati interessati da questa azione. Per i partecipanti a quest’azione **non si prevede** il riconoscimento di una indennità di frequenza.

Il massimale di costo riconosciuto per quest'Azione è di € 97.920,00.

4.2 Azione 2. Formazione. Quest'azione, che può essere rivolta a un **massimo di 40 destinatari**, può prevedere le seguenti tipologie di corsi:

- a) **Percorsi formativi** della durata compresa tra le **36 e 150 ore** per l'acquisizione di competenze di base e/o tecnico-professionali (comprensive della formazione per igiene e sicurezza nel lavoro), anche di tipo propedeutico all'attivazione delle attività di tirocinio previste nell'azione 3 del presente Avviso.
- b) **Percorsi formativi fino a un massimo di 600 ore** per il rilascio - a seguito di regolare svolgimento di esame finale- di attestato di qualifica professionale che può essere compresa tra il 3° e il 7° livello dell'*European Qualification Framework* (EQF). Questa tipologia di percorsi deve:
 - avere una durata coerente con la tipologia di qualifica da conseguire in un periodo che non può superare un anno;
 - essere progettata in coerenza con le specifiche caratteristiche, attitudini ed aspettative dei destinatari;
 - concorrere all'offerta di risposte adeguate alla domanda di professionalità e di formazione espressa dal territorio;
 - ispirarsi ai principi orizzontali di cui al successivo Art. 19.

Inoltre, dovrà essere assicurata l'acquisizione delle seguenti competenze:

- igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) per un impegno pari a 12 ore;
- alfabetizzazione informatica per un impegno pari ad almeno 32 ore;

Nel caso dei percorsi formativi per il **rilascio della qualifica** è fatto obbligo la realizzazione di uno stage formativo da svolgere in attività interne, cosiddette domestiche o di manutenzione ordinaria, in presenza dei lavoranti interni e a supporto degli stessi ma non in sostituzione di questi. In questo caso il ruolo tutor azienda è svolto dall'operatore penitenziario addetto a quel servizio.

Riguardo a destinatari in esecuzione penale esterna lo stage formativo per i soggetti in esecuzione penale può essere svolto solo in impresa al di fuori del carcere e non è possibile ricorrere a forme di imprese simulate.

A prescindere se lo stage sia realizzato all'interno o all'esterno della struttura carceraria, è obbligo che quest'attività di *learning on the job* sia svolta in prossimità del termine della didattica d'aula. Dopo lo stage si deve comunque prevedere un'attività d'aula allo scopo di consentire l'elaborazione ed il confronto delle esperienze.

Le ore di stage devono essere comprese tra il 15% ed il 20% delle ore complessive del percorso formativo.

Per questi percorsi si deve prevedere l'impegno di un tutor per un numero minimo di ore di tutoraggio pari a:

- 60% del totale delle ore di formazione d'aula previste;
- 100% del totale delle ore di stage previste.

Le ore realizzate dal tutor dovranno risultare dal diario di bordo del tutor d'aula e di stage, con indicazione delle date, dell'attività realizzata giornalmente e, nel caso dello stage, degli allievi assistiti. Le attività di tutoraggio comprendono sia le attività svolte in aula e/o in affiancamento agli allievi nel caso dello stage sia le ore svolte dal tutor per la preparazione e la rielaborazione di materiali, il contatto con i docenti, la somministrazione delle verifiche in itinere, ecc. In caso di non rispetto delle percentuali minime, per le ore di tutoraggio non realizzate verranno applicate le decurtazioni previste dal successivo Art.14.

La modalità di svolgimento dello stage dovrà essere oggetto di informazione preventiva ai destinatari degli interventi. Al fine del riconoscimento delle UCS per le ore di stage realizzate, le ore utili saranno calcolate come media delle ore di stage frequentate da parte di tutti gli allievi validi così come specificati di seguito. Per non incorrere nelle decurtazioni previste dal

successivo Art.14 nel caso in cui alcuni allievi non abbiano realizzato tutte le ore di stage, è data facoltà al soggetto proponente di riprogrammare le ore di stage non frequentate da un allievo, comunicando il calendario modificato secondo le modalità stabilite dal Vademecum UCS e rispettando la tempistica prevista per la conclusione dell'operazione.

Entrambe le tipologie di percorsi di cui alle lettere a) e b) di questo punto (4.2) devono essere conformi a quanto riportato di seguito:

- le classi devono essere individuate il più possibile secondo un criterio di omogeneità di conoscenze e competenze dei partecipanti;
- numero di allievi non inferiore a 5 e non superiore a 8 per singolo percorso formativo. In caso di numero di allievi validi inferiore al minimo stabilito, saranno applicate le decurtazioni previste dal successivo Art. 14. Per “allievo valido” s'intende chi ha frequentato almeno il **40%** delle ore di formazione previste dal percorso (debitamente documentate sugli appositi registri). Le attività d'aula dovranno orientarsi significativamente su modalità di apprendimento basate su “attività pratiche” secondo la metodologia del *learning on doing*. La giornata formativa, di norma, dovrà avere una durata massima di sei ore. I corsi devono essere articolati in moduli ciascuno dei quali riferire a un area di apprendimento. Per ciascun modulo deve essere prevista una verifica strutturata e documentata delle competenze acquisite. Per ciascun partecipante dovranno essere certificati i moduli frequentati fino al momento in cui, per motivi indipendenti dalla propria volontà, dovrà lasciare il percorso formativo;
- le ore da destinare alle verifiche in itinere ed alla valutazione finale (esami finali con commissario esterno) sono aggiuntive rispetto al monte ore/corso e che i relativi costi sono a carico del soggetto proponente, rientrando tale costo nell'ambito delle UCS riconosciute per il percorso formativo. Tali ore, comunque, dovranno risultare dal registro didattico;
- riconoscimento ai partecipanti una indennità di frequenza pari a € 4 a giornata minima di 4 ore esclusivamente per gli allievi che abbiano frequentato il livello di partecipazione delle ore di formazione previste dal percorso (debitamente documentate sugli appositi registri). Nel caso di giornate di durata inferiore l'importo dell'indennità giornaliera dovrà essere ridotto proporzionalmente. Nei casi d'interruzione del percorso per motivi indipendenti dalla volontà del destinatario, l'indennità di frequenza sarà riconosciuta in proporzione alle ore di attività effettivamente svolte dal destinatario e debitamente documentate, in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte, a condizione di aver frequentato le ore minime sopra riportate.

Il volume di ore complessivo per i percorsi formativi che comporranno quest'azione **non può** essere superiore pari a **1200 ore**.

Alla fine di ciascun percorso formativo deve essere **rilasciato un attestato degli apprendimenti acquisiti**. Inoltre a conclusione dei percorsi formativi di qualificazione, il soggetto attuatore è tenuto a certificare le competenze acquisite da parte dei partecipanti secondo il sistema regionale di certificazione delle competenze in base agli indirizzi e secondo le modalità che saranno forniti dall'Amministrazione.

Il massimale di costo riconosciuto per quest'Azione è di **€154.800,00** al netto della indennità di frequenza allievi e di **€ 186.800,00** comprensivo della indennità.

4.3Azione 3. Tirocinio lavorativo in imprese o in laboratori tecnico pratici. Questa azione può essere rivolta a **massimo di 24 destinatari**.

4.3.1 Nel caso di **destinatari in esecuzione penale esterna** si deve prevedere la realizzazione di tirocini di tipo extra curriculare presso organismi di natura pubblica o privata, imprese, associazioni, fondazioni, consorzi. Questi tirocini devono rappresentare un'esperienza formativa *on the job* all'esterno degli istituti di pena e devono essere finalizzati all'arricchimento del bagaglio di conoscenze e all'acquisizione di competenze professionali e relazionali nell'ottica dell'inserimento

lavorativo. A tal fine l'esperienza di tirocinio deve essere progettata con un approccio per competenze, con riferimento a uno specifico profilo professionale.

In considerazione delle condizioni di svantaggio dei destinatari (L. 381/1991) il tirocinio può avere una **durata massima di 12 mesi**.

Il tirocinio deve prevedere un massimo di 30 ore settimanali e non deve essere superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Il soggetto attuatore dell'operazione deve:

- a) farsi carico di promuovere i tirocini individuando i soggetti pubblici o privati che, con sede nel territorio regionale, sono disponibili ad ospitare in tirocinio i destinatari di questa azione;
- b) procedere all'attivazione e al monitoraggio dei tirocini;
- c) assicurare un'adeguata attività di tutoraggio su tutta la durata delle attività previste.
- d) garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti presso l'INAIL e con polizza RC verso terzi;
- e) rilasciare l'attestato di partecipazione ai tirocinanti;
- f) vigilare sul corretto andamento del tirocinio.

Il soggetto presso cui il tirocinio si realizza (soggetto ospitante) deve garantire un'attività di tutoraggio così come regolamentato dalle direttive nazionali e regionali.

I soggetti ospitanti devono obbligatoriamente avere una sede operativa in Sicilia nella quale ospitare i tirocinanti.

Il soggetto ospitante deve:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n.68/99;
- non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- non avere fruito di cassa integrazioni guadagni in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio nei 12 mesi precedenti a quelle di attivazione del tirocinio;
- non utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
- non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;
- non rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.

Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale, ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.

Il soggetto ospitante può realizzare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici secondo le previsioni recate dall'art. 68 della L.R. n.9/2013 e di seguito indicate:

- a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;
- b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;
- c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Possono essere attivati tirocini anche in assenza di dipendenti se ed in quanto il datore di lavoro, prima dell'avvio del tirocinio, assuma formalmente l'impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento alle attività svolte dal tirocinante.

Tutto il percorso di tirocinio deve essere oggetto di un costante tutoraggio in itinere e deve concludersi con una attività di orientamento in uscita e con il rilascio di un **attestato degli apprendimenti acquisiti** ai fini dell'ottenimento della certificazione delle competenze, così come previsto dal sistema regionale di certificazione di prossima attuazione.

A ogni tirocinante sarà corrisposta dal soggetto attuatore un'**indennità di partecipazione al tirocinio pari a €500,00 lordi mensili**, che sarà pagata solo al raggiungimento di un livello di partecipazione del **70%** delle attività di tirocinio previste per ogni mese-

4.3.2 Nel caso di **soggetti in esecuzione penale non ammessi al lavoro all'esterno**, si possono prevedere tirocini da realizzarsi presso i laboratori specialistici degli Istituti penitenziari o presso imprese che producono all'interno del carcere. Tali laboratori devono costituire un'esperienza lavorativa progettata con un approccio per competenze con riferimento a un specifico profilo professionale, con la finalità di garantire l'acquisizione di abilità pratiche da parte dei soggetti in esecuzione penale anche spendibili a livello intramurario ex art. 20 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e s.m.i. sia in eventuali ipotesi di ammissione di lavoro all'esterno. La durata di questa forma di tirocinio può avere una durata massima di 12 mesi.

Il soggetto attuatore dell'operazione deve:

- a) farsi carico di organizzare e gestire le attività del laboratorio individuando e coinvolgendo le figure professionali esperte da coinvolgere nelle attività di insegnamento *on the job* del laboratorio;
- b) farsi carico della predisposizione degli ambienti di laboratorio assicurando le attrezzature e strumentazioni adeguate a realizzare le attività *on the job* previste;
- c) condurre il monitoraggio delle attività del laboratorio;
- d) assicurare un'adeguata attività di tutoraggio su tutta la durata delle attività di laboratorio previste;
- e) garantire la copertura assicurativa dei partecipanti al laboratorio presso l'INAIL e con polizza RC. verso terzi;
- f) rilasciare l'attestato di partecipazione ai partecipanti del laboratorio;
- g) vigilare sul corretto andamento del laboratorio.

Analogamente al tirocinio per soggetti in esecuzione penale esterna, il percorso di apprendimento *on the job* deve essere oggetto di una costante attività di tutoraggio in itinere e deve terminare con una attività di orientamento in uscita e il rilascio di un attestato degli apprendimenti acquisiti ai fini dell'ottenimento della certificazione delle competenze, così come previsto dal sistema regionale di certificazione di prossima attuazione.

A ogni partecipante al Laboratorio sarà corrisposta dal Soggetto attuatore **un'indennità di partecipazione pari a €500,00 lordi mensili**, che sarà pagata solo al raggiungimento di un livello di partecipazione del **70%** delle attività di laboratorio previste per ogni mese.

Il massimale di costo riconosciuto per quest'Azione è di **€84.877,00 per i tirocini e € 93.364,48 per i Laboratori**, per un totale di **€178.241,28** al netto della indennità di frequenza allievi e di **€ 322.241,28** comprensivo della indennità.

4.4 Azione 4. Accompagnamento al lavoro subordinato e/o all'auto impiego/creazione d'impresa. Si precisa che quest'azione di accompagnamento si rivolge esclusivamente a quei **soggetti in esecuzione penale a fine pena** (4 mesi dal termine del periodo di reclusione) e può essere rivolta a un **massimo di 24 destinatari**. Le attività previste nell'ambito di questa azione devono essere realizzate su base esclusivamente individuale. La definizione del percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro deve realizzarsi attraverso l'adozione di un approccio multidisciplinare.

Le attività svolte potranno riguardare **l'accompagnamento al lavoro subordinato o al lavoro autonomo/creazione d'impresa**.

Nel caso di accompagnamento al **lavoro subordinato** il percorso, da condurre esclusivamente su basi individuali, può avere una durata massima di **236 ore** e deve prevedere l'attuazione dei servizi delle attività presentate di seguito:

- a) servizio di **orientamento specialistico per l'inserimento lavorativo** nel cui ambito realizzare attività di accoglienza e presa in carico; redazione del bilancio di competenza; definizione puntuale del percorso da realizzare per l'inserimento lavorativo per un totale di 24 ore;
- b) servizio di **accompagnamento al lavoro** composto dalle seguenti attività: *career counseling; constructing life counseling; life meaning counseling; career counseling e life designing*; redazione di cv, lettera di presentazione, presentazione e preparazione al

colloquio; ricerca in auto consultazione delle *vacancies* occupazionali. Si tratta di attività che comportano un impegno complessivo di **94 ore**;

- c) servizio di **collocamento intensivo alla ricerca di lavoro** composta dalle seguenti attività: predisposizione di incontri, la cui natura e la cui frequenza vengono adattate alle esigenze specifiche; riqualificazione dell'utente coinvolto per adattarne le competenze alle esigenze attuali del mercato del lavoro; interventi finalizzati alla rimozione delle barriere che ostacolano l'utile reinserimento nel mercato del lavoro; rimozione di problematiche di carattere sociale che ostacolano l'ingresso dell'utente in percorsi di reinserimento occupazionale. La durata questo servizio è di **118 ore**.

Nel caso di accompagnamento al **lavoro autonomo/creazione d'impresa** da condurre su base individuale a meno di quello formativo che può anche essere rivolto a piccoli gruppi (max 3) il percorso può avere una durata massima di **184 ore** e deve prevedere i seguenti servizi e attività:

- servizio di **orientamento specialistico all'attuazione di un lavoro autonomo/creazione d'impresa** articolato nelle seguenti attività: accoglienza/presa in carico del destinatario, redazione del bilancio di competenze; definizione puntuale del percorso per la creazione d'impresa/lavoro autonomo sulla base dell'analisi delle attitudini, motivazioni e competenze del destinatario così come emergono dalle attività prima realizzate nell'ambito di questo servizio. Per le attività previste in questo servizio va previsto un impegno orario totale di 24 ore;
- servizio per la definizione e formalizzazione dell'**idea imprenditoriale**, che prevede una attività di analisi della realizzabilità dell'idea imprenditoriale. Per questo servizio l'impegno orario è di 16 ore;
- servizio di **formazione imprenditoriale** nel cui ambito realizzare attività di: comunicazione e marketing; organizzazione aziendale; *budgeting* e controllo di gestione, finanza aziendale per un totale di 84 ore.
- una terza fase di **accompagnamento all'avvio d'impresa** che comprende la redazione del *business plan* individuale, l'affiancamento nella fase dello *start-up*; accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie e accesso al credito, per un impegno totale di 60 ore.

La durata complessiva di quest'azione per entrambe le tipologie di accompagnamento al lavoro (attività suddette e il loro effetto in termini d'inserimento lavorativo) deve realizzarsi in un periodo massimo di **9 mesi dall'avvio** della prima delle attività previste (orientamento specialistico). La data di avvio deve essere comunicata al Dipartimento per il riconoscimento del contributo pubblico così come previsto nell'articolo 9 punto 5.

Il massimale di finanziamento riconosciuto per quest'Azione è di **€ 171.072,00**.

4.5 Per sintesi, nella tabella di seguito si riportano i costi massimi ammissibile per ciascuna delle quattro azioni che compongono l'operazione:

Azione	Costo max
1. Definizione del percorso	97.920,00
2. Formazione	186.800,00
3. Tirocinio lavorativo in imprese o in laboratori tecnico pratici	322.241,00
4. Accompagnamento al lavoro e all'auto impiego	171.072,00
Totale proposta progettuale ammissibile	778.033,00

ARTICOLO 7.AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITA'

1. Le operazioni finanziate sul presente avviso **devono concludersi** entro **30 (trenta) mesi** dalla data di avvio del progetto.

ARTICOLO 8. INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Coerentemente a quanto indicato all'articolo 6, le proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso dovranno:
 - essere formulate specificando la strategia di intervento e gli obiettivi generali e specifici, nonché i risultati attesi;
 - contenere la descrizione delle caratteristiche dei potenziali destinatari comprensivo della evidenziazione delle modalità di realizzazione delle azioni che si intendono realizzare, nonché l'evidenziazione degli elementi organizzativi, strumentali e logistici che saranno utilizzati per la loro attuazione;
 - descrivere la qualità e l'adeguatezza del personale impiegato in termini di esperienza didattica e professionale con riguardo agli obiettivi e contenuti della proposta progettuale;
 - specificare la coerenza tra gli interventi previsti, gli obiettivi specifici e i risultati attesi rispetto agli interventi di razionalizzazione promossi nelle strutture periferiche del sistema penitenziario della Regione e alle tipologie di soggetti in esecuzione penale dislocate nei territori;
 - illustrare le modalità organizzative ed i ruoli e gli impegni dei diversi soggetti coinvolti (istituzionali e non) e le modalità di collaborazione e di supporto all'attuazione delle operazioni;
 - definire con chiarezza le finalità generali dell'operazione, esplicitando, nel caso dell'azione 2, qualora proposta, gli obiettivi formativi del percorso/i di formazione previsti, in precisa relazione alle caratteristiche, qualifiche e competenze professionali dei destinatari che si intendono coinvolgere;
 - prevedere l'impiego di strumentazione di verifica iniziale, *in itinere* e finale dell'efficacia dell'azione svolta su ogni singolo destinatario coinvolto;
 - la sottoscrizione della proposta progettuale da parte dei soggetti dell'amministrazione penitenziaria competenti.
2. In coerenza con le indicazioni dei Regolamenti di riferimento dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020, le proposte dovranno dimostrare di contribuire al perseguimento delle seguenti priorità trasversali, di cui al successivo Art. 19:
 - pari opportunità di genere e di contrasto ad ogni forma di discriminazione;
 - sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 9. GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI

Con riferimento alle modalità di finanziamento e rendicontazione delle singole tipologie di attività previste così come indicate nell'articolo 6, si specifica quanto segue.

1. **Azione 1 Definizione del percorso**, considerato che le attività in essa previste (accoglienza, presa in carico, orientamento) sono coincidenti con quelle finanziate dalla Regione nell'ambito del Programma operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", si applicano, al fine di assicurare un livello di omogeneità nel finanziamento e nella gestione di interventi simili, seppur rientranti nell'ambito di Programmi diversi, le Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del Lavoro nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento 1303/2013. Si specifica inoltre che, tenuto conto dei destinatari delle operazioni candidate a valere sul presente avviso, le Unità di Costo standard sono applicate avendo a riferimento la "categoria di profilazione: molto alta". Il valore del UCS riconosciuto è pari a **€ 34,00 ora** allievo.

Per quanto riguarda il riconoscimento del costo standard, il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato dal prodotto tra il valore del costo standard e il numero di ore di attività realizzate, nel rispetto dei limiti massimi di ore stabiliti dall'articolo 6 dell'avviso.

Per le attività di definizione del percorso **non è prevista indennità giornaliera** di frequenza allievi.

2. Azione 2 Formazione. Le attività formative attuate sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS disciplinate dal Vademecum UCS. Il valore dell'UCS riconosciuto è pari a € **129,00 ora** corso per l'attività d'aula e l'attività di stage. Il parametro UCS riconosciuto, ricomprende tutti i costi che il soggetto proponente è tenuto a sostenere per assicurare la corretta realizzazione dell'operazione finanziata, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia, ad eccezione dell'indennità giornaliera di frequenza che sarà riconosciuta a costi reali.

Per quanto riguarda il riconoscimento del costo standard, il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato dal prodotto tra il valore del costo standard e il numero di ore di formazione (aula e stage) realizzate. Giacché il costo approvato a preventivo per gli interventi formativi costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, si precisa che, in fase di consuntivazione del percorso formativo, il costo dell'operazione riconosciuto è determinato dal prodotto delle ore formative realizzate (aula e stage) per il valore dell'UCS.

In caso di non rispetto dei vincoli posti dall'Avviso, saranno applicate le decurtazioni previste dall'Art. 14.

Con riferimento sempre alle attività di formazione è riconosciuta agli allievi validi, che abbiano frequentato almeno la soglia delle ore previste dal percorso debitamente documentate sugli appositi registri, un'indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi. Questa indennità di frequenza deve essere rendicontata a costi reali fornendo quindi evidenza delle ore realizzate dal destinatario, il giustificativo di spesa e la relativa quietanza di pagamento.

L'applicazione del Vademecum UCS e del Manuale delle procedure dell'AdG per il PO della Regione Siciliana 2007/2013, nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014-2020, tenuto conto dell'avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa comunitaria citata

3. Azione 3 Tirocinio lavorativo in imprese o in laboratori tecnico pratici. In coerenza con gli indirizzi di semplificazione proposti dai regolamenti UE che sottendono all'attuazione del PO FSE 2014-2020, si adotta un sistema di calcolo della spesa ammissibile basato sulla semplificazione dei costi, ricorrendo, al sistema di finanziamento dei costi indiretti forfettari previsto dall'art.68 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013.

In base all'opzione di semplificazione richiamata, il finanziamento delle attività previste per questa Azione si basa su:

a) Rimborsato a costi reali dei costi diretti del personale impegnato nelle attività. Sono riconosciuti esclusivamente i seguenti costi con i limiti di importo stabiliti dal Vademecum:

- o **Tutoraggio** per un costo massimo orario ammissibile per il personale interno pari al costo della retribuzione, nella misura prevista dal CCNL applicato e per il personale esterno pari a € 32,00 (al lordo di IRPEF e al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale) (trentadue/00). Le ore di tutoraggio massime riconosciute non possono essere superiori al 10% delle ore di tirocinio nel caso di un singolo tirocinio attivato, moltiplicate per il numero di tirocini attivati nel caso di più tirocini, fino ad un massimo del 100% delle ore di tirocinio.
- o **Coordinamento** per un costo massimo orario ammissibile per il personale interno pari al costo della retribuzione, nella misura prevista dal CCNL applicato e per il personale esterno pari a € 100,00/ora nel caso di personale esterno con una esperienza professionale almeno quinquennale o pari a € 70,00/ora con esperienza almeno triennale (al lordo di IRPEF, al netto di eventuale IVA e quota contributo previdenziale obbligatorio). **Le ore di coordinamento massime** riconosciute non possono essere superiori all'1% delle ore di tirocinio nel caso di un singolo tirocinio attivato, moltiplicate per il numero di tirocini attivati nel caso di più tirocini, fino ad un massimo del 10% delle ore di tirocinio.

- **Personale amministrativo** per costo orario massimo per il personale interno pari al costo della retribuzione, nella misura prevista dal CCNL applicato e per il personale esterno pari a € 26,00/ora (al lordo di IRPEF, al netto di eventuale IVA e quota contributo previdenziale obbligatorio). **Le ore di personale amministrativo massime** riconosciute non possono essere superiori al 2% delle ore di tirocinio attivato, moltiplicate per il numero di tirocini attivati nel caso di più tirocini, fino ad un massimo del 20% delle ore di tirocinio;
 - Costo dell'**assicurazione** INAIL obbligatoria per i tirocinanti;
 - **Indennità di tirocinio** o **di laboratorio** pari a € 500,00 al mese per tirocinante/destinatario delle attività condotte nel laboratorio;
 - Eventuali **costi per l'acquisto di strumentazioni/attrezzature** necessarie alle attività di laboratorio, a condizione che questi si rendessero necessari e imprescindibili al corretto svolgimento delle attività previste per questa azione del progetto. Questa tipologia di costi non potrà comunque risultare superiore al 10% dei costi totali sostenuti per l'attuazione dell'azione laboratori tecnico pratici al netto di quelli corrisposti per le indennità.
- b) A copertura di tutti i restanti costi dell'azione viene riconosciuto un costo indiretto forfettario pari al 15% del costo del personale ritenuto ammissibile (tutor, coordinatore e personale amministrativo).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applica la disciplina prevista dal Vademecum FSE 2007/2013 e dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione per il PO della Regione Siciliana 2007/2013, ultime versioni vigenti. L'applicazione di tali documenti avviene nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014-2020, tenuto conto dell'avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa comunitaria citata.

4. Azione 4 Accompagnamento al lavoro subordinato e/o all'autoimpiego/creazione d'impresa. Giacché quest'azione è assimilabile al Contratto di ricollocazione della Regione Sicilia per definire il valore forfettario riconosciuto al Beneficiario - tanto nel caso di inserimento in un lavoro subordinato quanto per quello d'avvio di una attività lavorativa di tipo autonomo o di creazione d'impresa da parte dei destinatari di questa azione - si fa riferimento a quanto indicato nel D.A. n.3421/2016 del 1/08/2016 (che sostituisce le disposizioni attuative approvate con D.A. n.12/Gab del 15/06/2015 modificate ed integrate dal D.A. n. 17/Gab del 14/10/2015)

Ne consegue che:

- a) Nel caso di **Accompagnamento al lavoro subordinato** è riconosciuto il seguente contributo pubblico al soggetto beneficiario responsabile dell'operazione:
- € 2.400,00 a copertura delle attività svolte nel periodo d'impegno previsto per l'attuazione delle attività previste nelle tre fasi indipendentemente dal raggiungimento del risultato occupazionale atteso. Questo contributo è comunque condizionato all'effettiva frequenza del destinatario ad almeno il 70% delle ore previste per l'intero percorso.
 - € 4.800,00 se alla fine del percorso il destinatario dell'intervento viene occupato con un contratto a tempo determinato inferiore ai 12 mesi;
 - € 5.600,00 se alla fine del percorso il destinatario dell'intervento viene occupato con un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi;
 - € 8.000,00 se il destinatario trova un'occupazione con un contratto a tempo indeterminato.
- Ove si registri un risultato occupazionale anticipatamente rispetto alla durata dell'azione (dieci mesi) il beneficiario responsabile dell'operazione riceverà comunque la somma dovuta in ragione del risultato occupazionale conseguito.
- Qualora il destinatario abbandoni il percorso scelto durante l'erogazione delle attività, questa quota si riduce a € 800,00 ed è riconosciuta a condizione che il destinatario abbia almeno frequentato le attività rientranti nella prima fase (orientamento specialistico).
- b) Nel caso di **Accompagnamento all'autoimpiego/creazione d'impresa** al soggetto beneficiario responsabile dell'operazione e che ha erogato tutte le attività previste per questo percorso verrà riconosciuto un contributo pubblico pari a 6.256,00 euro qualora l'attività

lavorativa autonoma risulta effettivamente avviata. I parametri che dimostrano l'effettivo avvio dell'attività lavorativa autonoma da parte del destinatario dell'azione sono i seguenti:

- iscrizione alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il *business plan* effettuato e il percorso formativo condotto;
- emissione e riscossione della prima fattura entro **60 giorni** dall'avvio di impresa. Il valore della fattura deve essere di un importo coerente con la tipologia di attività svolta;
- controlli condotti dall'Amministrazione regionale sull'esistenza e sull'attività della neo impresa.

Ove alla fine del percorso non vi è costituzione d'impresa o avvio di lavoro autonomo al beneficiario viene riconosciuto a copertura delle attività previste nelle tre fasi un contributo pari a € 1.876,80. Questo contributo è comunque condizionato alla effettiva frequenza del destinatario ad almeno il 70% delle ore previste per l'intero percorso.

Qualora il destinatario abbandoni il percorso scelto, durante l'erogazione delle attività, questa quota si riduce a € 625,60, ed è riconosciuta a condizione che il destinatario abbia almeno frequentato tutte le ore (24) previste per il servizio orientamento specialistico.

Per le attività di accompagnamento al lavoro (sia questa per il lavoro subordinato che autonomo/creazione d'impresa) **non è prevista indennità giornaliera di frequenza allievi**.

5. Per tutte e quattro le tipologie di Azioni sopra riportate il soggetto attuatore è tenuto ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dall'Avviso, dal Vademecum UCS, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e dall'AdG a dimostrazione dell'attività realizzata, nel rispetto di quanto previsto dal progetto approvato ed a garanzia della qualità dell'intervento.

ARTICOLO 10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i soggetti proponenti dovranno, a pena di inammissibilità, far pervenire le domande e la documentazione in un plico sigillato tramite: consegna a mano, o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, o mediante corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzate, **entro il 45° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (GURS)**, esclusivamente al seguente indirizzo: Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Via Trinacria, 34/36 90144 – Palermo, Italia. Per l'accertamento del termine prefissato, (indipendentemente dalla modalità di consegna prescelta) fa fede unicamente la data di ricezione del plico presso l'ufficio di Protocollo del Dipartimento. L'ufficio di Protocollo è aperto al pubblico nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30. In caso di consegna a mano, il personale addetto all'ufficio di Protocollo rilascerà ricevuta, nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane esclusivo rischio dei mittenti

2. Si precisa che per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico.

3. Il plico dovrà riportare all'esterno gli estremi del mittente, con l'indicazione del numero di telefono, fax, indirizzo mail di posta elettronica e indirizzo mail di posta elettronica certificata (PEC), e la dicitura **“Non aprire - Avviso 10/2016 per la presentazione di operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale”**.

4. Il plico dovrà contenere al suo interno:

- indice della documentazione presentata

- 1 copia cartacea e 1 copia su supporto digitale non modificabile (in file pdf non protetto) dell'Istanza di finanziamento (secondo il modello dell'Allegato 1);
- 1 copia cartacea e 1 copia su supporto digitale non modificabile (in file pdf non protetto) Dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti componenti l'ATI/ATS (escluso il capofila) o dei legali rappresentanti dei membri del Consorzio (secondo il modello dell'Allegato 2);
- 1 copia cartacea e 1 copia su supporto digitale non modificabile (in file pdf non protetto) Formulario della proposta progettuale (secondo il modello dell'Allegato 3);
- 1 copia cartacea e 1 copia su supporto digitale non modificabile (in file pdf non protetto) Dichiarazione attività precedenti (secondo il modello dell'Allegato 4);
- 1 copia cartacea e 1 copia su supporto digitale non modificabile (in file pdf non protetto) Dichiarazione di adesione al progetto da parte di Istituti penitenziari o Uffici di esecuzione penale esterna (secondo il modello dell'Allegato 5);
- 1 copia cartacea e 1 copia su supporto digitale non modificabile (in file pdf non protetto) Patto d'integrità (secondo il modello dell'Allegato 6).

La modulistica dei suddetti allegati sarà disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali www.regione.sicilia.it/famiglia e sul sito internet FSE <http://www.sicilia-fse.it>

Il soggetto proponente dovrà utilizzare i moduli suddetti, compilarli e sottoscriverli a cura del legale rappresentante, allegando copia del documento di identità valido.

5. Costituisce altresì motivo d'inammissibilità:

- le istanze pervenute con modalità diverse dalla procedura sopra descritta.
- la mancata firma dei documenti secondo le prescrizioni sopra riportate o la firma da parte di soggetto non abilitato alla sottoscrizione dell'istanza;

6. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione tramite e-mail all'indirizzo famiglia.servizio1@regione.sicilia.it con specifico oggetto: "Avviso n.10/2016 quesito". Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità.

Le risposte ai chiarimenti richiesti saranno inserite in apposita rubrica "Chiarimenti FAQ, Avviso pubblico PO FSE 2014-2020 n.10/2016", pubblicata rispettivamente sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia e sul sito internet PO FSE <http://www.sicilia-fse.it>.

7. Ai fini degli adempimenti della pubblicità e informazione, l'Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia, sul sito internet FSE <http://www.sicilia-fse.it> e sulla GURS.

ARTICOLO 11. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Coerentemente con i criteri di selezione del PO FSE Sicilia 2014 – 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella seduta del 10 giugno 2015 ai sensi dell'art. 110, par 2.a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione delle proposte avviene attraverso le fasi di seguito descritte.

11.1 Ricezione delle proposte progettuali e pre-istruttoria

1. La pre-istruttoria delle istanze è svolta a cura del Servizio competente del Dipartimento e consiste nelle seguenti attività:

- verifica della trasmissione dell'istanza, secondo quanto stabilito all'art. 10;
- verifica della data e dell'ora della ricevuta di consegna rispetto al termine perentorio stabilito all'art. 10;
- verifica della sottoscrizione dell'istanza e dei relativi allegati da parte del soggetto proponente.

2. L'esito negativo anche di uno solo dei controlli sopra elencati determina l'irricevibilità dell'istanza.

3. Al termine della pre-istruttoria l'istanza sarà considerata ricevibile o irricevibile e, rispettivamente, trasmessa alla Commissione competente ai fini delle successive fasi di istruttoria e valutazione, o archiviata a seguito di comunicazione al soggetto proponente interessato.

11.2 Istruttoria

1. La verifica delle proposte progettuali viene eseguita a cura di apposita Commissione di istruttoria e valutazione, i cui componenti sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, successivamente al termine per la presentazione delle domande di finanziamento. All'interno della Commissione di valutazione è prevista obbligatoriamente la presenza di almeno un componente qualificato designato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Sicilia (PRAP)– e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna regionale.

2. Le proposte ritenute ricevibili a seguito della fase di pre-istruttoria non sono ammesse alla valutazione se:

- presentate da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso;
- non corredate da uno o più degli allegati previsti dall'Avviso;
- con importo previsto per la realizzazione della operazione proposta dal progetto superiore a quanto indicato nell' articolo 3 punto 3 e secondo la ripartizione dei costi per azione indicati nell'articolo 6 punto 3.5
- non corredate da tutta la documentazione richiesta dall'Avviso;
- con allegati non conformi alla modulistica presente sul sito, e testi riportanti correzioni o abrasioni anche accidentali del contenuto, ovvero non leggibili;
- in contrasto con specifiche normative di settore.

3. Le proposte non saranno aperte in seduta pubblica, né alla presenza di rappresentanti dei soggetti proponenti, in quanto la procedura di cui al presente Avviso non rientra tra quelle di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., come recepite dall'art. 24 Legge regionale n. 8/2016.

4. Nel corso dell'istruttoria, è data comunicazione ai soggetti interessati della non ammissione alla valutazione delle domande presentate e sono concessi i termini per presentare eventuali osservazioni. Tale comunicazione è trasmessa a mezzo PEC da parte del Servizio competente del Dipartimento. L'Amministrazione, a seguito dell'esame da parte della Commissione di eventuali osservazioni, comunica a mezzo PEC le proprie determinazioni, dichiarando la proposta ammessa o non ammessa alla valutazione.

5. Anche prima dell'ultimazione della verifica delle osservazioni eventualmente inviate dai soggetti non ammessi, la Commissione avvierà la successiva fase di valutazione tecnica delle proposte progettuali ritenute da subito ammesse.

11.3 Valutazione

1. Le proposte ammesse sono sottoposte alla valutazione tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio per la definizione della graduatoria.

2. L'esame delle proposte progettuali presentate è effettuato secondo i criteri di selezione di seguito descritti.

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio	
A. Qualificazione del soggetto proponente (Max 45 punti)	<i>A1. Esperienza maturata da parte del soggetto capofila dell'ATI/ATS o Consorzio in attività di formazione professionale già effettuata presso istituti penitenziari</i>	- Nessuna esperienza	0
		- Fino a 1anno:	5
		- Oltre 1anno a 2 anni	10
		- Oltre 2 anni fino a 3	15
		- Oltre 3 anni fino a 4	20
		- Oltre 4 anni fino a 5	25
		- Oltre 5	30

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio	
	A2: Presenza nell' ATI/ATS o Consorzio di imprese/associazioni di categoria che si impegnano a sviluppare attività lavorative intra muros negli istituti di pena	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza - Presenza 	0 10
	A.3 Assetto organizzativo e governance del progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente - Sufficiente - Discreto - Buono - Ottimo 	0 1 3 4 5
B Qualità e coerenza progettuale (max 45 punti)	B.1 Coerenza e completezza della proposta progettuale in termini di azioni e contenuti (coerenza interna ovvero tra le singole parti che compongono il progetto; chiarezza e sinteticità delle parti descrittive e qualità della documentazione prodotta)	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente - Sufficiente - Discreto - Buono - Ottimo 	0 3 6 9 12
	B.2 Qualità dell'impianto complessivo dell'operazione presentata (finalità, contenuti, adeguatezza modalità/metodologie) rispetto alle caratteristiche dei destinatari	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente - Sufficiente - Discreto - Buono - Ottimo 	0 3 6 9 12
	B.3 Adeguatezza delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso all'operazione e di valutazione in itinere degli apprendimenti rispetto alle finalità della proposta progettuale	<ul style="list-style-type: none"> - Non adeguato - Adeguato 	0 2

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio	
	<p>B.4 Esperienza professionale del personale docente che si intende utilizzare per attività formative previste per l'azione 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 100% ore di formazione realizzate da personale docente con esperienza inferiore a 5 anni - 25% ore di formazione realizzate da personale docente con esperienza inferiore a 5 anni e 75 % a personale con esperienza compresa tra 5 e 10 anni. - 25% ore di formazione realizzate da personale docente con esperienza inferiore a 5 anni e 50% a personale docente con esperienza compresa tra 5 e 10 anni e 25% con esperienza superiore a 10 anni - 50% ore di formazione realizzate da personale docente con esperienza compresa tra 5 e 10 anni e 50% con esperienza superiore a 10anni - 75% ore di formazione realizzate da personale docente con esperienza compresa tra 5 e 10 anni e 25% con esperienza superiore a 10anni 	<p>0</p> <p>3</p> <p>6</p> <p>9</p> <p>12</p>
	<p>B.5 Adeguatezza della strumentazione che si intende implementare rispetto alle finalità e contenuti del progetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente - Sufficiente - Discreto - Buono - Ottimo 	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
	<p>B.6 Adeguatezza del sistema di monitoraggio delle operazioni previste dal progetto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non adeguato - Adeguato 	<p>0</p> <p>3</p>
<p>C. Contributo al perseguimento dei principi orizzontali (max 10 punti)</p>	<p>C.1 Adeguatezza degli strumenti e delle modalità attuative volte a sostenere i principi di anti-discriminazione/interculturalità</p> <p>C.2 Adeguatezza delle soluzioni e delle tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione del progetto e/o presenza di moduli specifici o contenuti di insegnamento nel campo della green economy e /o blue economy</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Insufficiente - Sufficiente - Discreto - Buono - Ottimo <ul style="list-style-type: none"> - Non Adeguato - Adeguato 	<p>0</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>7</p> <p>0</p> <p>3</p>
TOTALE punteggio massimo			100

3.Valutazione delle proposte. Saranno ritenute approvate e quindi ammissibili a finanziamento i progetti di operazione che avranno superato la soglia di punteggio minimo di 60/100.

Il Responsabile del Procedimento, a conclusione della fase di valutazione, predisporrà la graduatoria provvisoria formulata mediante ordinamento decrescente delle singole proposte progettuali in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuna di esse. In caso di parità di punteggio tra due o più operazioni, sarà ammessa a finanziamento l'operazione che avrà ottenuto il punteggio più alto con riguardo al criterio *A)Qualificazione e affidabilità del proponente indicatore A1*. Nel caso di ulteriore parità, sarà ammessa a finanziamento l'operazione che avrà ottenuto il punteggio più alto con riguardo al criterio *B) Qualità e coerenza progettuale indicatore B1*.

4. Adozione della graduatoria (provvisoria e finale). A conclusione della fase di valutazione, le proposte progettuali ammesse sono inserite nella graduatoria provvisoria, approvata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento predispone la graduatoria provvisoria e gli elenchi di seguito indicati:

- a. *Ammesse a finanziamento;*
- b. *Ammesse ma non finanziate;*
- c. *Non ammesse per punteggio insufficiente;*
- d. *Non ammesse.*

Con il medesimo Decreto, il Dirigente Generale concede i termini per presentare eventuali osservazioni da parte dei soggetti proponenti (ad eccezione dei soggetti già esclusi o non ammessi alla valutazione).

5. A seguito dell'esame da parte della Commissione di istruttoria e valutazione delle osservazioni eventualmente presentate dai soggetti proponenti interessati, con successivo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali sono definitivamente approvati gli esiti delle valutazioni disposte dalla Commissione (approvazione graduatoria definitiva) e sarà assunto il relativo impegno. La graduatoria sarà formulata mediante ordinamento decrescente delle singole proposte in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuna di esse. L'approvazione delle proposte progettuali avviene fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3. Il finanziamento delle proposte termina con l'arrotondamento per difetto all'ultimo intervento integralmente finanziabile.

6. A seguito di avvenuta registrazione del sopracitato DDG da parte della Corte dei Conti, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

7. Tutti i decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito www.regione.sicilia.it/famiglia e sul sito internet FSE www.sicilia-fse.it e sulla GURS.

8. Le risorse finanziarie, che si renderanno eventualmente disponibili a seguito di revoca del finanziamento ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale, in base al principio dello scorrimento della graduatoria, potranno essere destinate all'attivazione delle operazioni contenute nella sezione "*Ammessi ma non finanziati*" della graduatoria.

ARTICOLO 12. AVVIO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

1. In seguito alla pubblicazione della graduatoria finale, i soggetti utilmente collocati in graduatoria (di seguito beneficiari) presentano entro 30 giorni la progettazione esecutiva. Tale documento deve obbligatoriamente riportare:

- l'indicazione del personale docente impiegato per l'erogazione dei percorsi formativi con i relativi curricula;
- il piano economico del progetto rispettoso dei massimali di costo previste per le diverse azioni che nel caso dell'azione 3, la cui rendicontazione si ricorda è a costi reali, deve essere esplicitato per le singole voci di costo previste e nel rispetto dei massimali del Vademecum;
- il cronoprogramma di attuazione del progetto.

2. La mancata corrispondenza tra il numero e le caratteristiche (esperienza professionale e didattica) del personale dichiarato in fase di presentazione delle proposte e quelle riportate nel progetto esecutivo, di cui al punto 1, comporta l'immediata perdita di beneficio di finanziamento da parte del soggetto ammesso. A tal fine con provvedimento del Dirigente generale saranno impartite disposizioni operative in merito.

3. L'amministrazione regionale avvia le attività di validazione della progettazione esecutiva presentata dal beneficiario per le proposte ammesse a finanziamento, previa verifica dell'effettivo possesso del requisito di accreditamento, nei casi pertinenti, e dell'assenza delle cause ostative all'ammissione a finanziamento.

4. Nel caso di mancata trasmissione della progettazione esecutiva nei termini stabiliti, ovvero di non conformità della stessa rispetto al progetto approvato, il soggetto decade dal beneficio. Le risorse finanziarie, che si renderanno eventualmente disponibili, potranno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in assenza di alcun diritto allo scorrimento a tal fine, essere destinate al finanziamento delle proposte progettuali inserite tra quelle "Ammesse non finanziate" di cui alla graduatoria definitiva.

5. A seguito della validazione della progettazione esecutiva, e comunque prima dell'avvio delle attività, i beneficiari sottoscrivono, per accettazione, l'**Atto di adesione** con cui sono regolati i rapporti con l'Amministrazione e definiti gli adempimenti e gli obblighi di competenza delle parti, conformemente con quanto stabilito nell'art. 16.

6. Le attività dovranno essere avviate entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione e comunque concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio, a meno di eventuali estensioni concesse dall'Amministrazione a seguito di motivate richieste da parte del soggetto attuatore.

7. A seguito dell'avvio delle attività, i beneficiari presentano la richiesta di erogazione dell'anticipo corredata dalla documentazione prevista (comunicazione avvio, polizza fidejussoria).

ARTICOLO 13. VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

1. L'attuazione delle attività deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del progetto approvato e di tutte le condizioni previste.

2. Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici regionali, non è ammessa variazione dell'importo finanziario approvato nel suo complesso.

3. Le restanti eventuali variazioni (indirizzo delle sedi per l'attività formativa in aula, calendario/orario di svolgimento, sostituzione allievi, riduzioni di durata o di numero dei partecipanti ecc.), pur non oggetto di autorizzazione, devono, a pena di revoca del finanziamento, essere comunicate di norma almeno entro le 48 ore precedenti dall'evento oggetto di variazione, attraverso la registrazione sul sistema informatico dedicato o in caso di modifiche straordinarie nel rispetto della tempistica e delle procedure stabilite dal vademecum UCS.

ARTICOLO 14. RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI AUTORIZZATI

14.1 Azione 1 Definizione del percorso. In caso di non corretta compilazione e firma dei registri o di non trasmissione della documentazione richiesta per i docenti/orientatori le relative ore non saranno riconosciute.

14.2 Azione 2 Formazione. Il costo complessivo dell'azione è determinato sulla base dei costi ammissibili di cui all'art. 9, è suscettibile di riduzioni determinate applicando agli importi rendicontati le decurtazioni di seguito previste. Le decurtazioni sono applicate sulla base dei dati caricati e validati sul sistema informativo e delle altre informazioni agli atti dell'Amministrazione. Le decurtazioni comportano la rideterminazione dell'importo del contributo riconosciuto. Tali decurtazioni sono applicate secondo l'ordine di seguito riportato; ogni decurtazione successiva è applicata sul valore dell'UCS rideterminato sulla base dell'applicazione della decurtazione precedente. Le decurtazioni sono applicate a seguito della presentazione e verifica delle

dichiarazioni intermedie limitatamente alla decurtazione di cui al successivo punto 14.2.1. *Riduzione del numero degli allievi*) e della dichiarazione finale.

14.2.1 Riduzione del numero degli allievi. In caso di riduzione degli allievi rispetto al numero minimo stabilito dall'Avviso pari a 5 allievi, è applicata una riduzione del costo standard secondo la seguente tabella (il valore dell'UCS di partenza sul quale applicare la decurtazione è l'UCS media, derivante dall'eventuale decurtazione di cui al punto precedente):

Allievi validi che terminano il corso	% riduzione UCS ora corso
5	0%
4	20%
3	40%
2	60%
1	74%
0	100%

Non è considerato abbandono:

- grave patologia certificata sofferta dall'allievo ed intervenuta nel periodo di svolgimento dell'intervento formativo o decesso dell'allievo;
- motivi di forza maggiore (quali, ad esempio, trasferimenti del soggetto in esecuzione penale, misure di limitazione della libertà) che non consentono la partecipazione al corso;

In tali casi deve essere prodotta adeguata documentazione a supporto dei motivi dell'abbandono.

A tutela delle legittime aspettative dei destinatari degli interventi, il beneficiario è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca ad una unità.

14.2.2 Mancata comunicazione preventiva sostituzione del docente. In caso di sostituzione dei docenti senza presentazione della comunicazione preventiva della variazione a sistema, le ore realizzate non saranno riconosciute.

14.2.3 Mancata esperienza professionale per il personale docente. Nel caso in cui sia utilizzato personale docente le cui competenze professionali non siano coerenti con le materie oggetto di formazione, le ore realizzate non verranno riconosciute.

14.2.4 Non corretta compilazione dei registri. In caso di non corretta compilazione dei registri le relative ore non saranno riconosciute

14.2.5 Mancata trasmissione della documentazione richiesta per i docenti e tutor. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta per i docenti e tutor le relative ore non saranno riconosciute.

14.2.6 Mancata presentazione preventiva del calendario. In caso di attività realizzata prima della trasmissione del calendario didattico, che deve avvenire nel rispetto della tempistica prevista dal Vademecum UCS (data e orario di caricamento della variazione a sistema o di trasmissione del fax), le ore realizzate non saranno riconosciute.

14.2.7 Tutoraggio. Il soggetto proponente dovrà assicurare il numero minimo di ore di tutoraggio indicate al precedente Art. 6. In caso di non rispetto delle percentuali minime, per le ore di tutoraggio non realizzate, l'UCS ora corso sarà ridotta del 20%.

14.2.8 Stage. Come indicato al precedente Art. 6, il calcolo del numero di ore stage, valide al fine del riconoscimento dell'UCS, viene effettuato sulla base della media delle ore frequentate di tutti gli allievi validi:

$$\text{Ore stage riconosciute} = \text{ore stage effettuate da tutti gli allievi validi} / \text{numero di allievi validi}$$

Nel caso di non coerenza dello stage rispetto ai contenuti e agli obiettivi del progetto, le relative ore di stage non saranno conteggiate ai fini del calcolo della media di cui sopra, fermo restando che, se l'allievo risulta comunque valido, verrà conteggiato al denominatore.

14.2.9 Esperienza professionale: variazione del livello del personale impiegato. Qualora il totale delle ore formative d'aula realizzate per fascia di esperienza professionale risulti in fase di attuazione del progetto inferiore rispetto a quella prevista dal progetto approvato, sarà applicata una riduzione del costo standard riconosciuto per l'attività d'aula, fatti salvi i casi di revoca totale indicati al successivo punto 14.6, secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

Esperienza prevista	Esperienza effettiva del personale impiegato	Tasso di abbattimento del costo standard
Esperienza professionale pari ad almeno 10 anni	Esperienza professionale pari ad almeno 5 anni, ma inferiore a 10 anni	20% del costo standard
Esperienza professionale pari ad almeno 10 anni	Esperienza professionale inferiore a 5 anni	50% del costo standard
Esperienza professionale pari ad almeno 5 anni	Esperienza professionale inferiore a 5 anni	40% del costo standard

14.3 Azione 3

14.3.1 Tirocinanti: l'indennità è riconosciuta a condizione della effettiva partecipazione del tirocinante documentata sul registro individuale.

14.3.2 I costi di tutoraggio, coordinamento, personale amministrativo, assicurazioni e costi per strumentazioni/attrezzature sono riconosciuti a **costi reali**, nei limiti indicati al precedente articolo 9 e secondo le indicazioni contenute nel Vademecum. I costi indiretti forfettario sono riconosciuti sulla base dei costi ammissibili del personale e non devono essere documentati.

14.4 Azione 4. Si applica quanto previsto dall'articolo 9.

14.5 Per tutte le azioni.

Pubblicizzazione e promozione dell'operazione. In caso di violazione parziale di quanto disposto in materia di informazione e pubblicità o di mancato utilizzo degli emblemi richiesti, si applicherà una decurtazione pari al 10% del valore dell'operazione

14.6 Revoca del contributo. In aggiunta a quanto già disciplinato nell'Avviso, l'Amministrazione procede alla revoca totale del finanziamento e, laddove l'irregolarità riguardi attività già liquidate, al recupero delle somme, nei casi di seguito indicati:

- variazioni che modifichino elementi progettuali oggetto di valutazione in fase di selezione e che avrebbero comportato la non ammissione al finanziamento;
- violazione degli obblighi in capo al beneficiario di cui al successivo art 16, dalla lettera a) alla lettera n).

ARTICOLO 15.NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il soggetto proponente beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È, altresì, responsabile, sia delle dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, sia di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

2. La Regione svolge verifiche e controlli, sia documentali, sia in loco, anche senza preavviso e in qualunque momento nel corso della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I suddetti controlli potranno essere effettuati, oltre dalla Regione, anche dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea e/o da soggetti debitamente delegati a tal fine. Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrino gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, previa comunicazione al beneficiario, disporrà la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento di revoca.

3. La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività finanziate a valere dell'Avviso, nonché l'erogazione dei contributi, sono regolati dalla norme UE nonché dalle disposizioni obbligatorie che sono riportate nel Vademecum, nel Vademecum UCS e nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione (AdG) per il PO della Regione Siciliana 2007-2013, nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla programmazione FSE 2014-2020, tenuto conto dell'avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE vigente.

4. Il soggetto beneficiario del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a tre anni successivi alla chiusura del PO FSE 2014-2020 a qualsiasi richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

5. Per quanto non espressamente qui riportato in materia di controlli e rendicontazione, si fa riferimento a quanto indicato nei documenti sopra citati.

6. Ai fini del controllo il soggetto proponente beneficiario è tenuto a mostrare tutta la documentazione comprovante le attività realizzate: quella indicata nell'Avviso e quella prevista dalla normativa UE, nazionale e regionale, nonché quella ulteriore che potrà essere richiesta dall'AdG e dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto dichiarato e previsto dal progetto approvato ed a garanzia della qualità dell'intervento proposto ed ammesso a finanziamento.

7. In fase di presentazione della dichiarazione di attività e della relazione finale, il beneficiario, salvo quanto diversamente richiesto da parte dell'AdG e dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, dovrà presentare la seguente documentazione, al fine di provare l'avanzamento dell'attività ed il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e, nel caso dell'azione 3, l'avanzamento della spesa.

8. *Dichiarazioni periodiche di attività.* Le dichiarazioni di attività devono essere presentate con cadenza periodica, secondo le scadenze e i modelli che saranno definiti dall'AdG d'intesa con il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e pubblicati sul sito del PO FSE.

Le dichiarazioni periodiche di attività dovranno essere predisposte attraverso il sistema informatico, e dovranno attestare le attività realizzate e contenere la relazione dettagliata delle attività per ciascuna azione.

9. Il soggetto beneficiario dovrà caricare a sistema la seguente documentazione:

- scansione dei registri didattici (per l'attività d'aula o individuale) e di stage/tirocinio/laboratorio;
- per il personale docente/orientatore e per il coordinatore (azione 2 e 3): il curriculum, copia del documento d'identità in corso di validità ed il contratto/lettera d'incarico;

- dichiarazione a cura di ciascun docente, che attesti la coerenza tra le competenze possedute e certificate ed i moduli e le materie erogate nel periodo, debitamente firmata dal docente ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento d'identità in corso di validità;
- per i tutor: copia del documento d'identità in corso di validità, copia del contratto/lettera d'incarico, diario di bordo del tutor d'aula e di stage/tirocinio, con indicazione delle date, dell'attività realizzata giornalmente e, nel caso dello stage/tirocinio, degli allievi assistiti e delle sedi di attività visitate, debitamente firmata da parte del tutor, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento d'identità in corso di validità; per i partecipanti alle attività copia del documento d'identità in corso di validità.

10. Con riferimento alle attività previste dall'azione 3 i costi relativi al tutor, al coordinatore, al personale amministrativo direttamente impegnato nel progetto, nonché il pagamento dell'assicurazione obbligatoria e delle attrezzature/strumentazioni dei Laboratori dovranno essere rendicontati a costi reali secondo le indicazioni previste dal presente avviso, dal vademecum e dalla normativa vigente. Per quanto attiene i costi indiretti questi non dovranno essere giustificati in quanto rendicontati con il tasso forfettario secondo quanto previsto nell'articolo 9 punto 3.b del presente avviso.

11. Con riguardo alle attività previste per l'azione 4 (Accompagnamento al lavoro) la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione da parte del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali delle attività, e dal raggiungimento degli obiettivi previsti per questa azione. Nello specifico il soggetto beneficiario dovrà caricare a sistema la seguente documentazione:

- relazione del Beneficiario e prospetto di riepilogo delle ore di servizio (*front e back office*) per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato) del beneficiario controfirmata dal soggetto partecipante dell'intervento;
- nel caso di autoimpiego, certificato d'iscrizione alla CCIAA e/o apertura della partita IVA e copia della prima fattura emessa

12. *Dichiarazione finale di attività.* La dichiarazione finale deve essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni, essere redatta secondo i modelli definiti dall'AdG d'intesa con Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e pubblicata sul sito del PO FSE. Questa dichiarazione dovrà essere elaborata attraverso il sistema informatico del PO FSE.

13. A integrazione della documentazione richiesta dal Vademecum UCS tabella 8 - paragrafo 4.8, dovrà essere presentata la medesima documentazione richiesta per le dichiarazioni periodiche di attività.

14. Inoltre, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la documentazione a dimostrazione dell'effettivo pagamento delle indennità giornaliera/mensile di frequenza del partecipante, così come stabilito dal presente avviso.

ARTICOLO 16. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO

1. Il beneficiario è tenuto a:

- a) presentare la progettazione esecutiva entro i termini previsti dall'articolo 12;
- b) rispettare la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento, in particolare in materia di accreditamento, di formazione professionale e di FSE, ivi incluse le disposizioni riguardanti l'informazione e la pubblicità;
- c) realizzare le attività conformemente al progetto approvato, alla progettazione esecutiva e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Avviso e nella normativa di riferimento;
- d) ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei partecipanti del percorso formativo, secondo principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
- e) fornire, secondo le modalità e le scadenze stabilite dall'Autorità di Gestione, tutti i dati di monitoraggio relativi alla realizzazione del progetto finanziato in tutti i casi in cui la mancata

trasmissione comporta delle sanzioni nei confronti dell'Amministrazione da parte delle autorità comunitarie e nazionali;

- f) redigere la dichiarazione finale dell'attività realizzata e trasmettere la stessa entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, salvo casi espressamente autorizzati;
- g) accettare il controllo della Regione e dello Stato Italiano e dell'Unione Europea o di soggetti terzi da essi incaricati e agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive, assicurando la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e rendendo disponibili tutte le informazioni e i documenti richiesti;
- h) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- i) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie;
- j) rispettare gli adempimenti in materia di archiviazione e conservazione di tutta la documentazione, amministrativa e contabile, relativa al progetto, conformemente con quanto previsto nell'Avviso e ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- k) fornire le informazioni e la documentazione su richiesta dall'Autorità di Gestione entro i termini dalla stessa fissati;
- l) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*";
- m) assicurare l'utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal progetto secondo quanto dichiarato nella proposta progettuale e della progettazione esecutiva;
- n) restituire, in caso di eventuali irregolarità accertate a seguito dei controlli, le somme indebitamente percepite.
- o) pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza le modalità di selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall'Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere.

ARTICOLO 17. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I flussi finanziari destinati dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali in favore del soggetto attuatore, in coerenza con quanto riportato nel Vademecum avvengono, per ciascun esercizio finanziario, secondo le seguenti modalità:

- primo acconto, pari al 50% del costo pubblico ammissibile per le azioni 1, 2 e 3 del presente Avviso e a seguito dell'avvio dell'attività previste per l'Azione 1;
- ad avvenuto documentato utilizzo da parte del soggetto attuatore di almeno il 80% della somma erogata a titolo di primo acconto, la Struttura regionale responsabile procederà alla erogazione del secondo acconto pari al 40% delle risorse previste per le attività delle azioni 1, 2 e 3 dell'Avviso (eventualmente rideterminato in base all'effettiva attività realizzata) e alla erogazione del contributo pubblico previsto per l'Azione 4 secondo quanto indicato negli Art. 9 del presente avviso. In tale fase sono applicate eventuali riduzioni dell'anticipo previsto sulla base del numero dei partecipanti all'azione 2 che potranno completare il percorso nel rispetto della soglia minima di frequenza prevista risultante dal registro didattico secondo i parametri di cui al punto 14.2.1.
- ad avvenuta verifica delle attività realizzate e nel caso di attività previste per l'azione 3 del rendiconto delle spese sostenute, il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali provvede alla erogazione del saldo spettante.

2. Il soggetto proponente beneficiario, al momento della presentazione della richiesta di acconto, deve presentare idonea garanzia fideiussoria bancaria (o assicurativa o da società finanziaria iscritta all'albo speciale, ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.) in favore del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello presente nel Vademecum.

3. Al momento della presentazione delle domande di acconto e/o saldo, il soggetto proponente ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessari all'acquisizione del DURC e delle informazioni antimafia, ex D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ove previsto. In assenza di tali elementi, l'Amministrazione non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.

ARTICOLO 18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L.136/2010 E S.M.I.

1. Ad approvazione del progetto esecutivo, il soggetto proponente ammesso a finanziamento assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*".

2. In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum, al paragrafo 7.2.2, riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

3. Si rinvia, inoltre, all'art. 6, Legge n. 136/2010 e s.m.i., per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

ARTICOLO 19. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. *Sviluppo sostenibile*. Nella individuazione delle figure professionali che si intende formare attraverso l'Avviso, è fatto obbligo ai soggetti proponenti nella definizione delle loro proposte progettuali di prestare particolare attenzione all'andamento del mercato del lavoro siciliano degli ultimi 12/18 mesi e di dare la dovuta priorità alla formazione di figure professionali che possano fornire rafforzamento e impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*.

2. *Pari opportunità e non discriminazione*. In conformità all'art. 7, Regolamento (UE) n. 1303/2013, si richiede ai soggetti proponenti di indicare nelle proposte progettuali presentate a valere dell'Avviso, come intendono:

- a) contrastare forme di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, al fine di garantire pari possibilità di accesso alle attività che intendono attuare;
- b) implementare quanto proposto al precedente punto a) qualora il progetto fosse approvato.

ARTICOLO 20. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Siciliana.

ARTICOLO 21. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto beneficiario. Quest'ultimo è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione della proposta formativa ammessa a finanziamento, trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.

2. In particolare, le attività di informazione devono obbligatoriamente contenere:

- a) titolo dell'operazione;
- b) finalità dell'operazione;
- c) tipologia di attestazione finale rilasciata;
- d) durata in ore, periodo di svolgimento previsto e la sede o le sedi di svolgimento;
- e) caratteristiche soggettive richieste ai destinatari per avere titolo alla partecipazione;

- f) modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione all'operazione;
 - g) eventuali selezioni con indicazione delle modalità.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa:
- a) i requisiti, le modalità ed i termini richiesti per avere accesso all'operazione;
 - b) il fatto che la proposta formativa è stata cofinanziata dal FSE nell'ambito dell'attuazione del PO FSE.
4. In tale senso, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
- contenere una dichiarazione da cui risulti che il PO è cofinanziato dal FSE;
 - recare gli emblemi riportati al punto 6 di questo articolo.
5. Il mancato rispetto di queste disposizioni è causa di decurtazione del finanziamento, secondo quanto previsto dal precedente Art. 13.
6. Le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione e la descrizione delle modalità di selezione devono essere indicate nell'operazione all'atto della presentazione della stessa al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
- Emblemi da riportare:



ARTICOLO 22. TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti proponenti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa alla proposta formativa ammessa a finanziamento, mentre, per quanto riguarda la tenuta del fascicolo di progetto, sarà competente il Servizio del Responsabile del Procedimento.
2. In particolare, i beneficiari sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e, coerentemente con quanto previsto all'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, alla sua conservazione fino a tre anni successivi alla chiusura del PO FSE, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia.
3. I documenti vanno conservati in formato cartaceo o secondo le modalità di conservazione alternative disposte dai Regolamenti.

ARTICOLO 23. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
- registrare i dati relativi ai soggetti proponenti e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
 - realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
 - realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
 - inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
 - realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
2. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

ARTICOLO 24. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.Si chiarisce che le somme di cui all'Avviso costituiscono contributi a favore dei beneficiari nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

2.Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme erogabili in esecuzione dell'Avviso si precisa che:

- ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (DPR n. 633/1972 e s.m.i.), i contributi FSE erogati nell'ambito dell'Avviso sono esclusi dal campo di applicazione IVA, in quanto non sussiste il carattere di sinallagmatica tra il soggetto proponente beneficiario e la Regione Siciliana, la quale non riveste soggettività attiva, non esercitando direttamente od indirettamente alcuna attività di impresa né di arti e professioni;
- ai fini delle imposte dirette (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.), le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda, in ogni caso, l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte dell'art 8, comma 34, Legge 11 marzo 1988, n. 67.

ARTICOLO 25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1.Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio 1. del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

ARTICOLO 26. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1.Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 27. ALLEGATI

1.Costituiscono parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Istanza di finanziamento;
- Allegato 2- Dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti componenti l'ATI/ATS (escluso il capofila) o dei legali rappresentanti dei membri del Consorzio;
- Allegato 3 - Formulario della proposta progettuale;
- Allegato 4 - Dichiarazione attività precedenti;
- Allegato 5 - Dichiarazione di adesione al progetto da parte di istituti penitenziari o uffici di esecuzione penale esterna;
- Allegato 6 - Patto d'integrità.

IL DIRIGENTE GENERALE

Mario Candore